

**«SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/426 SUGLI APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI E
CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/142/CE» (A.G. N. 58)**

La 10^a Commissione permanente (industria, commercio, turismo), esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole.

Roma, 16 gennaio 2019

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 16 gennaio 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), provvede all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, che si applica negli Stati membri a decorrere dal 21 aprile 2018 (salvo l'articolo 4 e l'allegato II sulle condizioni di fornitura del gas, e gli articoli da 19 a 35 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, che si applicano già dal 21 ottobre 2016, e salvo l'articolo 43 sulle sanzioni che si applica dal 21 marzo 2018);

rilevato che la vigente normativa nazionale in materia, è suddivisa nel decreto legislativo n. 1083 del 1971 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 1996. Per questo motivo, il citato articolo 7 della legge di delegazione europea 2016-2017 reca, ai commi 1, 2 e 3, la delega legislativa e, ai commi 4 e 5, il rinvio a uno o più regolamenti governativi da adottare con DPR;

considerato, inoltre, che:

- la normativa europea sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, che risale alla direttiva 90/396/CEE del 1990 (poi sostituita dalla direttiva 2009/142/CE), è finalizzata ad armonizzare i requisiti di sicurezza e salute per le persone, di tali prodotti, in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli alla loro commercializzazione tra gli Stati membri;

- l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva del 1990 ha evidenziato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle, garantendo così la certezza del diritto riguardo alla definizione del suo ambito di applicazione, al contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sui tipi di gas e sulle corrispondenti pressioni di alimentazione che usano sul loro territorio e a determinati requisiti essenziali. Al fine di ovviare a tali carenze e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale gli apparecchi in questione possono essere resi disponibili sul mercato, è stato emanato il regolamento (UE) 2016/426;

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

- la previgente direttiva è stata sostituita con lo strumento del regolamento, al fine di rendere identici in tutti gli Stati membri l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, e le procedure di valutazione della conformità;

- il regolamento (UE) 2016/426 prevede, inoltre, adattare la normativa al cosiddetto "nuovo quadro normativo" (NQN) relativo alla valutazione della conformità, dettato dal regolamento (CE) 765/2008 in materia di marcatura CE e dalla decisione n. 768/2008/CE sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

- l'adattamento al nuovo quadro normativo sulla conformità, comporta misure di maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o degli importatori da Paesi terzi, in quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dal regolamento, in caso di contestazione. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

- infine, come regime transitorio, il regolamento prevede la possibilità di commercializzazione, negli Stati membri, dei prodotti conformi alla disciplina precedente, se immessi sul mercato entro il 21 aprile 2018;

valutato che lo schema di decreto legislativo, che si compone di cinque articoli, provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in particolare, abrogando la normativa nazionale incompatibile, confermando la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sul rispetto della normativa e rafforzando la disciplina sanzionatoria, in cui si distingue tra le responsabilità del fabbricante, dell'importatore e del distributore, ai sensi della citata disciplina europea sul "nuovo quadro normativo",

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.